

## **Autocertificazione e Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà**

L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizzata nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla accettazione o meno da parte di quest'ultimo.

Al posto dei documenti ufficiali con l'autocertificazione è possibile sostituire:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato o categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
- I documenti autocertificati devono essere sottoscritti, ma la legge non richiede l'autenticazione della firma.

Cosa non si può autocertificare:

- Certificati medici, sanitari e veterinari;
- Certificati di conformità CE;
- Certificati di marchi e brevetti.

## **Autocertificazione per i cittadini stranieri**

- Si estende ai cittadini extra-comunitari residenti in Italia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Questa possibilità è limitata a fatti, stati e qualità personali certificabili e attestabili in Italia da soggetti pubblici e privati.
- Si conferma per i cittadini dell'Unione Europea, l'applicazione delle stesse procedure previste per i cittadini italiani

Chi non è tenuto ad accertarle:

- I privati (banche, assicurazioni, notai, aziende private)
- Tribunali

## **La Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà**

L'atto di notorietà è la dichiarazione di stati, fatti e qualità personali che sono a diretta conoscenza del cittadino interessato, per esempio si possono dichiarare chi sono gli eredi, la proprietà di un immobile, la situazione familiare.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:

- quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte di fronte al dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate anche per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate (rimane dove prevista in precedenza l'imposta di bollo sulle istanze);
- quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l'imposta di bollo;
- le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta di identità elettronica;
- le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge 59 del 15/03/97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Legge 127 del 15/05/97 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.

Circ. PCM 4 del 27/05/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Circ. MI 48 del 03/06/98 Attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127

DPR 252 del 03/06/98 Procedimento per la certificazione antimafia.

Legge 50 del 08/03/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti Amministrativi. Legge di semplificazione 1998.

Circ. MI 108 del 05/11/99 Semplificazione amministrativa. Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Legge 340 del 24/11/00 Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999.

D.P.R. 445 del 28/12/00 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

D.L. 443 del 28/12/00 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)

D.P.R. 444 del 28/12/00 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa.  
(Testo C) Decreto Rettorale del 03/09/1998 Regolamento in materia di dichiarazioni sostitutive  
riferimento legge 4 gennaio 1968, n. 15 e legge 15 maggio 1997, n. 127 (D.R. n. 1830 del  
3/09/1998) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo  
accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a  
lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.